

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunito il 2 marzo e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MUSSI (all'epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società AC Pavia), QIANGMING WANG (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società AC Pavia), Società AC PAVIA - (nota n. 7013/143 pf15-16 GT/dl del 18.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il Sig. Andrea Mussi e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;
ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;
rinvia alla riunione del 30.3.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DEJEAN (Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 7059/1006 pf14-15 LG/pp del 19.1.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 gennaio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il Signor Vincenzo Dejean, Presidente e Legale Rappresentante, all'epoca dei fatti, della USD Noto per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 8) della pagina 3 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014 la liberatoria dei calciatori tesserati Angelo Galfano e Giuseppe Moro, come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. 138 del 26 maggio 2014.

2) La Società USD Noto per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Signor Dejean.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Vincenzo Dejean giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della Società USD Noto € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Dagli atti del procedimento disciplinare n. 1006 pf 14-15, avente ad oggetto la comunicazione della CO.VI.SO.D. di mancato rispetto del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 138, pubblicato in Roma il 26 maggio 2014, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato di serie D – Stagione 2014 – 2015 da parte della USD Noto, emergeva che il Signor Vincenzo Dejean, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società USD Noto, non provvedeva a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014 la liberatoria dei calciatori tesserati Angelo Galfano e Giuseppe Moro, come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. 138 del 26 maggio 2014. I deferiti non presentavano alcuna difesa entro i termini assegnati.

Le incontrovertibili prove prodotte dalla Procura Federale e le conseguenti contestazioni mosse ai deferiti, si concretizzano e configurano un loro comportamento antiregolamentare. Allo stesso tempo si evidenzia che i deferiti non hanno fornito alcuna prova a loro discarico.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito Vincenzo Dejean e di conseguenza risulta acclarata la responsabilità della Società USD Noto ai sensi dell'art. 4, co. 1 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Vincenzo Dejean l'inibizione per giorni 30 (trenta); confronti della Società USD Noto l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MARIA CONTI (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Reggina Calcio Spa), GIUSEPPE RANIERI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6973/1035 pf14-15 GT/dl del 15.1.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 gennaio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il Signor Salvatore Maria Conti, Direttore generale, all'epoca dei fatti, della Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS (trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS), con riferimento all'art. 9 comma 3 dello Statuto così come specificato ai punti 1. A.3) e 5 del C.U. 251/L Lega Pro del 5/6/2014, per aver sottoscritto la domanda

di iscrizione al Campionato Lega Pro 14-15 senza poteri di legale rappresentanza della Società.

2) Il Signor Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante all'epoca dei fatti della Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS (trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS), con riferimento all'art. 9 comma 3 dello Statuto così come specificato ai punti 1. A.3) e 5 del C.U. 251/L Lega Pro del 5/6/2014, per aver consentito che la sottoscrizione della domanda di iscrizione al Campionato Lega Pro della Reggina Calcio Spa venisse effettuata dal Signor Salvatore Maria Conti, in difetto dei poteri di legale rappresentanza della Società.

3) La Società Reggina Calcio Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante ed al suo tesserato.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Giuseppe Ranieri e Salvatore Maria Conti presentavano una memoria difensiva con la quale negavano ogni addebito e chiedevano il rigetto del deferimento. Nella loro difesa essi sostenevano che la domanda di iscrizione al campionato calcistico inoltrata dalla Reggina Calcio Spa per la stagione 2014/2015 fosse regolarmente e legittimamente sottoscritta dal Signor Conti. A sostegno della spiegata tesi, essi producevano procura speciale redatta per Notaio Federico di Reggio Calabria del 14 aprile 2014, a mezzo della quale veniva conferita al Signor Salvatore Conti il potere di rappresentare l'amministratore della Società deferiti, nonché la Società stessa, in tutti i rapporti con la FIGC.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Maria Conti mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti del Signor Giuseppe Ranieri mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della Società Reggina Calcio Spa l'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00). È altresì comparso il legale dei deferiti, il quale nel riportarsi integralmente alla propria memoria difensiva, ha insistito per il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Dagli atti del procedimento disciplinare n. 1035 pf 14-15, avente ad oggetto "*Accertamenti circa l'esistenza di posizioni irregolari all'atto dell'iscrizione al Campionato Lega Pro 2014/2015 con riferimento alla Società Carrarese Calcio Srl ed ad altre non meglio precisate Società associate*" emergeva un'ipotesi di esistenza di posizione irregolare all'atto dell'iscrizione al Campionato Lega Pro 2014/2015 a carico della Reggina Calcio Spa.

Veniva rilevato dalla Procura Federale che la domanda di iscrizione al Campionato Lega Pro 2014/2015 della Società Reggina Calcio Spa, datata 16.6.2014 ed autenticata in pari data, veniva sottoscritta dal Signor Salvatore Maria Conti nella qualità di Direttore Generale della Società medesima. Veniva altresì rilevato che nel modulo di censimento depositato presso la Lega Pro, con timbro al 30/6/2014, gli organismi statuari di rappresentanza legale della Reggina Calcio venivano indicati nella persona dell'A.U.

Giuseppe Ranieri e del Direttore Generale Sig. Salvatore Conti; il relativo atto di nomina veniva individuato nel verbale dell'Assemblea/Consiglio di Amministrazione del 5/11/2013. Veniva ancora rilevato che il Sig. Salvatore Conti risultava quale componente del C.d.A. nel successivo verbale assembleare del 20/9/2014 ed anche nella visura della Camera di Commercio al 21/11/2014, data in cui la rappresentanza legale veniva assunta dal Presidente del C.d.A. Sig. Pasquale Foti. Risultava poi che, nonostante le richieste in fase inquirente sia alla Lega Pro che alla Lega Serie B di ottenere il verbale del 5/11/2013, citato nel censimento ed indicato come attributivo delle nomine dei legali rappresentanti, non era possibile acquisire il detto documento in quanto non rinvenuto tra quelli trasmessi dalla Lega Pro e non trasmesso dalla Lega Serie B per indisponibilità del medesimo.

I deferiti nelle proprie memorie difensive eccepivano che la domanda di iscrizione al campionato calcistico inoltrata dalla Reggina Calcio Spa per la stagione 2014/2015 fosse in regola ed anche legittimamente sottoscritta dal Signor Salvatore Conti. A sostegno della spiegata tesi, il legale dei deferiti produceva procura speciale redatta per Notaio Federico di Reggio Calabria del 14 aprile 2014, a mezzo della quale veniva conferito al Signor Salvatore Conti il potere di rappresentare l'amministratore della Società e la Reggina Calcio Spa in tutti i rapporti con la FIGC.

Le osservazioni dei deferiti sono meritevoli di essere accolte in quanto la procura notarile era stata regolarmente inviata alla Lega, e conferiva i più ampi poteri al Signor Salvatore Conti, di operare nell'ambito della FIGC, ivi inclusa la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al campionato Lega Pro 2014/2015 nell'interesse della Reggina Calcio Spa.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, nessun comportamento antiregolamentare può essere contestato ai deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, respinge il deferimento proposto dalla Procura Federale e proscioglie tutti i deferiti da ogni addebito.

(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC REGGIANA 1919 Spa - (nota n. 6251/460 pf14-15 PM/blp del 18.12.2015).

Il deferimento

La Procura Federale con la suindicata nota del 18 dicembre 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

la Società AC Reggiana 1919 Spa per rispondere:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, della violazione attribuita al Sig. Cosmo Palumbo, proprio tesserato all'epoca dei fatti, al quale era stata contestata l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 16 comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per avere conferito all'agente Sig. Fabio Andreotti il mandato datato 22.12.2014 nonostante la vigenza di un precedente mandato conferito all'agente Sig. Gaetano Fedele datato 11.3.2013.

Svolgimento del procedimento

Con la suindicata nota del 18 dicembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Società AC Reggiana 1919 Spa a seguito di una comunicazione della Commissione Agenti di Calciatori del 20.1.2015

che aveva rilevato che il mandato conferito dal giocatore Cosmo Palumbo all'agente Fabio Andreotti, depositato il 7.1.2015 non poteva “*produrre i suoi effetti nell'Ordinamento Federale*”, in quanto conferito in costanza di validità di un precedente incarico conferito dallo stesso Cosmo Palumbo ad un altro agente di nome Gaetano Fedele.

Le indagini prontamente disposte ed eseguite dalla Procura Federale hanno consentito di acquisire le copie dei mandati depositati presso la Commissione Agenti di Calciatori e rilasciati dal giocatore Cosmo Palumbo dapprima all'agente Gaetano Fedele in data 11.3.2013 (con validità fino al 9.3.2015) e poi all'agente Fabio Andreotti in data 22.12.2014 (con validità fino al 21.12.2016). È stato inoltre accertato che al momento del conferimento dell'incarico da parte del Sig. Cosmo Palumbo al Sig. Fabio Andreotti, il calciatore era tesserato per la Società AC Reggiana 1919 Spa.

In esito alle suddette indagini, la Procura Federale della FIGC ha inviato la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Palumbo sia nei confronti dell'agente Andreotti, cui sono state contestate le violazioni dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Agenti di Calciatori, il primo per avere conferito all'agente Andreotti un mandato datato 22.12.2014 nonostante la vigenza di un precedente mandato conferito il 11.3.2013 all'agente Fedele, e il secondo per avere ottenuto il suddetto mandato e non avere accertato se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente.

Il calciatore Cosmo Palumbo e l'agente Fabio Andreotti hanno allora deciso di inoltrare alla Procura Federale della FIGC separate istanze con cui hanno chiesto di definire le rispettive posizioni con l'applicazione concordata ai sensi dell'art. 32 sexies CGS delle rispettive sanzioni. Entrambi gli accordi sono stati ratificati con provvedimento del Presidente della FIGC pubblicati sul C.U. n. 49 del 21.7.2015.

A questo punto la Procura Federale ha formalizzato il predetto atto di deferimento nei confronti della Società AC Reggiana 1919 Spa, con la quale figurava all'epoca tesserato il Sig. Cosmo Palumbo.

Fissata l'udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che alla Società deferita sia inflitta la sanzione dell'ammenda nella misura di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Motivi della decisione

Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta evidente che il calciatore Cosmo Palumbo ha indebitamente conferito una procura all'agente Fabio Andreotti mentre era in corso di validità un'altra procura in precedenza conferita ad un altro agente di nome Gaetano Fedele.

Sia il Palumbo che l'Andreotti hanno deciso di definire le rispettive posizioni con un patteggiamento che è stato regolarmente definito. Risulta pertanto evidente la responsabilità oggettiva della Società AC Reggiana 1919 Spa, per la violazione disciplinare contestata al Palumbo che all'epoca figurava come calciatore tesserato.

La responsabilità oggettiva costituisce, com'è noto, una delle colonne portanti della giustizia sportiva; essa è disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la Società

di calcio risponde disciplinarmente a prescindere dalla colpa o dal dolo. Si tratta, dunque di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell'ipotesi in cui dall'illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla Società di appartenenza dell'incolpato.

Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta all'Ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua "ratio" nell'opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell'attività sportiva e delle competizioni agonistiche, favorendo un maggiore controllo delle Società di calcio sui propri tesserati. La Società di calcio è quindi oggettivamente responsabile dell'operato dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l'Ordinamento federale, nonché dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma V° CGS, nonché del personale addetto ai servizi della Società di calcio e infine, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l'eventuale campo neutro) che in trasferta.

Alla luce di questi principi, non vi sono dubbi sul fatto che la fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale rientra perfettamente nello schema della responsabilità oggettiva disegnato dall'art. 4 comma 2 CGS per le condotte poste in essere dal Palumbo nei periodi in cui figurava tesserato per la Società AC Reggiana 1919 Spa. È, infatti, assolutamente certo che il giocatore abbia indebitamente conferito una procura in favore di un agente di calciatori mentre era legato da un vincolo di mandato con un altro agente di calciatori, che lo stesso giocatore era a quel tempo tesserato con la Società AC Reggiana 1919 Spa, e che l'esistenza di un valido rapporto fra il giocatore e il suo agente non possa farsi rientrare fra le attività private e personali del calciatore, sottratte al controllo della Società.

In merito alle sanzioni, va tuttavia osservato che alcune recenti decisioni del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (Lodo arbitrale del 18.10.2011 US Cremonese Spa/FIGC; Lodo arbitrale 20.1.2012 Benevento Calcio Spa/FIGC) hanno fissato il principio che *"la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della Società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia"*. Sicché, viste la normativa contestata e la richiesta della Procura, accertata la responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento nei confronti della Società AC Reggiana 1919 Spa, infligge alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl - (nota n. 5928/459 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015).

Il deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 14 dicembre 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) la Società AS Varese 1910 Spa per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, della violazione attribuita al Sig. Raffaele Pucino, proprio tesserato fino alla data del 1.9.2013 , al quale era stata contestata l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 16 comma 1 e 6 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dal 20.6.2013 dell'opera dell'agente di calciatori, Sig. Giuseppe Galli, senza avere conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC;

2) la Società US Sassuolo Calcio Srl per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, della violazione attribuita al Sig. Raffaele Pucino, proprio tesserato fino alla data del 24.7.2014 , al quale era stata contestata l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 16 comma 1 e 6 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dal 20.6.2013 dell'opera dell' agente di calciatori, Sig. Giuseppe Galli, senza avere conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC.

Svolgimento del procedimento

Con la suindicata nota del 14 dicembre 2015 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, le Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl a seguito di un esposto presentato dall'agente di calciatori, Sig. Giuseppe Bonetto, il quale in data 9.1.2015 aveva segnalato alcune irregolarità relative alla gestione del giocatore Raffaele Pucino e all'attività dell'agente di calciatori Giuseppe Galli.

Le indagini prontamente disposte ed eseguite dalla Procura Federale hanno consentito di acquisire le copie di numerosi articoli di giornale pubblicati in via telematica nel periodo dal 23.6.2013 al 17.9.2014, da cui è emerso che il Sig. Giuseppe Galli, agente di calciatori, aveva rilasciato a diversi giornalisti numerose interviste riguardanti le trattative avute, in quanto agente del calciatore, con diverse Società per il tesseramento del Raffaele Pucino. Sono state altresì acquisite le copie dei contratti stipulati dal Raffaele Pucino con le Società AS Varese 1910 Spa, AC Chievo Verona Srl, US Sassuolo Calcio Srl, Delfino Pescara 1936 Srl. Ed è stato accertato che presso la Commissione Agenti della FIGC non era stato mai depositato alcun mandato fra il calciatore Pucino e l'agente Galli.

Il Procuratore Federale ha anche proceduto all'audizione dell'agente Galli e del calciatore Pucino, i quali hanno fornito la propria versione del rapporto che li aveva riguardati.

In esito alle suddette indagini, la Procura Federale della FIGC ha inviato la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Pucino sia nei confronti dell'agente Galli, cui sono state contestate le violazioni dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Agenti di Calciatori della FIGC, il primo per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Galli senza avergli conferito alcun mandato scritto, e il secondo per avere prestato la sua opera di assistenza come agente del calciatore Pucino senza avere ottenuto alcun mandato scritto.

Il calciatore Pucino e l'agente Giuseppe Galli hanno allora deciso di inoltrare alla Procura Federale della FIGC separate istanze con cui hanno chiesto di definire le rispettive posizioni con l'applicazione concordata ai sensi dell'art. 32 sexies CGS delle rispettive

sanzioni. Entrambi gli accordi sono stati ratificati con provvedimento del Presidente della FIGC pubblicati sul C.U. n. 190/A del 11.11.2015.

A questo punto la Procura Federale ha formalizzato il predetto atto di deferimento nei confronti delle Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl, in relazione ai diversi periodi nei quali il Pucino figurava all'epoca tesserato con ciascuna delle due Società.

Fissata l'udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è pervenuta in data 25.02.2016 una memoria difensiva della Società US Sassuolo Calcio Srl, alla quale sono stati allegati alcuni documenti relativi alla variazione di tesseramento del calciatore Pucino dalla Società AC Chievo Verona alla Società US Sassuolo Calcio e un modulo di risoluzione della compartecipazione del giocatore fra le due citate Società. I difensori hanno infatti premesso che il calciatore Pucino era tesserato con l'AS Varese 1910 Spa alla data del 13.8.2012 e che in data 2.9.2013 il medesimo è stato trasferito a titolo definitivo all'AC Chievo Verona Srl. Nella stessa data del 2.9.2013 il giocatore è stato ceduto in "comproprietà" all'US Sassuolo Calcio Srl (con accordo di partecipazione in favore della Società veronese). Successivamente in data 18.6.2014 le Società AC Chievo Verona e US Sassuolo Calcio hanno deciso di risolvere l'accordo di partecipazione in favore del club veronese, con conseguente rientro del Pucino al Chievo a partire dal 1.7.2014. Sulla base di queste premesse, i difensori dell'US Sassuolo Calcio hanno chiesto il proscioglimento della Società per mancanza di violazioni disciplinari addebitabili al calciatore nel periodo di tesseramento dello stesso. Ed invero, l'US Sassuolo Calcio aveva proceduto al tesseramento del Pucino in data 2.9.2013, cioè subito dopo la conclusione dell'accordo di compartecipazione con la Società AC Chievo Verona, ma il calciatore, secondo la difesa, a questo punto non aveva più necessità di essere assistito da un Agente di calciatori, avendo appena sottoscritto contratti pluriennali con il Chievo e con il Sassuolo. Il rapporto di lavoro del Sassuolo con il Pucino era cioè iniziato dopo che egli aveva posto in essere la condotta illecita contestatagli, cioè la stipulazione del contratto di prestazione sportiva. D'altra parte, al momento della risoluzione della "comproprietà" non era necessaria la partecipazione del Pucino. I difensori dell'US Sassuolo Calcio Srl hanno in subordine chiesto il proscioglimento della Società, in quanto il comportamento del calciatore riguarda la propria sfera personale e privata, senza alcuna connessione con gli interessi della Società. Ed ancora più in subordine il contenimento della sanzione nella misura dell'ammonizione.

All'udienza del 2 marzo c.a. è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto che le due Società deferite siano condannate alla sanzione dell'ammenda nella misura di euro 5.000,00 ciascuna.

È comparso anche il difensore della Società US Sassuolo Calcio Srl che ha insistito nella richiesta di proscioglimento della Società.

Motivi della decisione

Ciò premesso, si osserva che gli atti acquisiti non forniscono la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio dell'effettiva sussistenza di un rapporto procuratorio di fatto ipotizzato dalla Procura Federale tra il calciatore e l'agente Galli Giuseppe relativamente ai fatti contestati, e di conseguenza si ritiene che non sussistano gli elementi sufficienti per affermare la responsabilità oggettiva della Società. Infatti le notizie riportate negli articoli di

stampa non trovano riscontro in ulteriori elementi di prova, e tantomeno nelle dichiarazioni rese dai deferiti in sede di audizione innanzi alla Procura Federale nel corso delle indagini. Sicché deve pronunciarsi il proscioglimento delle due Società deferite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara di non doversi procedere nei confronti delle Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati, perché i fatti non sussistono.

(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO VINCENZO CALABRESE (calciatore tesserato nella stagione 2014-15 per la Società SC Vallée d’Aoste SSD a rl), DANIEL SAKO (calciatore tesserato nella stagione 2014-15 per la Società SC Vallée d’Aoste SSD a rl) - (nota n. 7226/929 pf14-15 GR/mg del 22.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che manca la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione alla riunione odierna per entrambi i deferiti.

Dispone il rinvio del procedimento alla riunione del 30.3.2016 ore 14, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO MUSSO (Presidente e legale rappresentante della Società SC Vallée d’Aoste SSD a rl), Società SC VALLÉE D’AOSTE SSD a rl - (nota n. 5931/952 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che manca la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione alla riunione odierna per entrambi i deferiti.

Dispone il rinvio del procedimento alla riunione del 30.3.2016 ore 14, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BERGAVI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Neapolis Srl), Società NEAPOLIS Srl - (nota n. 6908/984 pf14-15 LG/pp del 14.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato il difetto di notifica sia dell’atto di deferimento che dell’avviso di fissazione per l’odierna riunione per entrambi i deferiti.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i conseguenti adempimenti.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice**

“”

Pubblicato in Roma il 4 Marzo 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio